

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3156-B

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA***il 9 giugno 2021 (v. stampati Senato n. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e
2160)***APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI***il 12 ottobre 2021***APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE, CON LA MAGGIORANZA
DEI DUE TERZI DEI SUOI COMPONENTI, DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA***il 3 novembre 2021*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**DE PETRIS, NUGNES; DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, NUGNES;
COLLINA, MARCUCCI, FERRARI, FERRAZZI; PERILLI; GALLONE;
L'ABBATE; BONINO; CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO,
RICCARDI**Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione
in materia di tutela dell'ambiente*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 novembre 2021***PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**TESTO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. All'[articolo 9 della Costituzione](#) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2.

1. All'[articolo 41 della Costituzione](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'[articolo 9 della Costituzione](#), come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.